

**TRIBUNALE DI TRIESTE**  
**UFFICIO VOLONTARIA GIURISDIZIONE**  
**UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE**  
**ISTANZA URGENTE**

\*\*\*

L'avv. Matteo Morgia, in qualità di amministratore di sostegno del signor xxxx xxxxxx, giusta decreto di nomina dell'Ill.mo Giudice Tutelare presso il Tribunale di Trieste dott.ssa Gloria Carlesso dd 10 novembre 2009, *sub* RG n. xxxx/2009.

**PEMESSO CHE**

- alcuni Istituti di Credito, a dieci anni dall'entrata in vigore della legge n. 6/04, non avendo adeguato i sistemi informatici per permettere differenti limiti di operatività a seconda delle limitazioni o non limitazioni di capacità di agire del beneficiario, richiedono specificazioni circa i poteri di operatività dell'amministratore di sostegno sui conti intestati ai beneficiari;
- a ciò si aggiunge che la normativa antiriciclaggio, alla luce degli ultimi provvedimenti della Banca d'Italia, impone al cliente l'obbligo di informare la Banca nel caso in cui le operazioni siano svolte nell'interesse di altri soggetti;
- in particolare alcuni istituti richiedono l'autorizzazione specifica all'operatività dispositiva on-line sui conti (serv. Internet Banking, Banca Multicanale, Home Banking , ecc..) con indicazione dei limiti di operatività nonostante le generiche (e quindi più ampie) previsioni di gestione dei rapporti bancari contenute nei decreti di nomina.

Alcune Banche ritengono infatti di dover far rispettare all'amministratore di sostegno il limite di cui all'art. 405, comma quinto, n. 5 c.c. adeguando l'operatività dell'AdS in tal senso. Pare evidente viceversa che suddetto limite, laddove previsto nel decreto e sebbene diretto all'amministratore di sostegno, torva la propria regolamentazione e controllo in sede di relazione e rendiconto.

Ancorché le norme di diligenza professionale fissate all'art. 1176, comma 2 cod. civ., ed applicabili all'istituto di credito in qualità di intermediario, possano suggerire a questi di controllare *ab externo* la regolarità delle operazioni nell'ambito del rapporto di conto corrente – ciò secondo l'applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (rifiutando operazioni che palesino un carattere del tutto anomalo cfr. Cass. civ., sez. I, 31 marzo 2010 n. 7956)-, è altresì vero che questa "vigilanza" non può tradursi in un dannoso inadempimento nei servizi contrattualmente promessi al correntista beneficiario di amministrazione di sostegno.

La Legge n. 6/2004 conferisce all'organo giurisdizionale il dovere di adeguata verifica e controllo circa il rispetto dei limiti impartiti all'AdS; detti poteri e limiti sono da intendersi necessariamente dinamici (Cass. 13.5.2011 n. 10654) pena l'ultroneità dell'istituto dell'amministrazione di sostegno rispetto alle più rigide interdizioni e inabilitazioni ante riforma.

L'amministratore di sostegno non può infatti essere mero *nuncius* del decreto di nomina: questo è solo il punto di partenza per l'esecuzione di una molteplicità di prestazioni la cui caratteristica di ordinarietà o straordinarietà prescinde dal valore economico dell'operazione (perché ritenere un'operazione ordinaria il prelievo dell'intera ed unica pensione di invalidità di un beneficiario nulla tenente ed invece considerare straordinaria la disposizione di pagamenti per 5.000,00 euro per il pensionato titolare di considerevoli capitali?).

Da ciò è imprescindibile un'interpretazione evolutiva dell'art. 405 c.c. considerando che i limiti delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con le somme del beneficiario sono oggetto di verifica esclusiva da parte del Giudice Tutelare e del Pubblico Ministero in sede di rendiconto. Detti limiti devono infatti essere considerati alla stregua dei limiti imposti al mandatario (art. 1711 c.c.): in sede di rendiconto gli atti eccedenti possono essere infatti ratificati dal Giudice Tutelare (mandante formale). La teoria della dinamicità dei poteri conferiti all'amministratore trova poi conferma proprio nel secondo comma dell'art. 1711 c.c. considerato che il Giudice Tutelare spesso non può essere tempestivamente informato circa le circostanze che richiedono la spendita di maggiori poteri e le tempistiche di evasione delle istanze giudiziali di autorizzazione risultano quasi sempre incompatibili con le necessità di cura ed assistenza.

Sebbene inoltre gli artt. 374, 375 e 376 c.c., richiamati dal 411 c.c., impongano l'autorizzazione del Giudice Tutelare per il compimento di taluni atti, va anche verificato che dette autorizzazioni non siano già preventivamente contenute nell'originario decreto di nomina o nelle sue successive modificazioni, fatto che renderebbe illegittima l'ulteriore pretesa del terzo (Istituto di Credito) di ottenere ulteriori specifiche autorizzazioni. E' questo per esempio il caso delle Compagnie

Assicurative che, in caso di sinistro vita con beneficiario del premio un soggetto beneficiato dall'amministrazione di sostegno, pretendono una specifica e dettagliata autorizzazione del Giudice Tutelare alla riscossione del premio, ciò anche laddove il decreto di nomina contenga la facoltà per l'amministratore di riscuotere OGNI capitale.

Gli Istituti di Credito ricercano ed applicano unilateralmente ed arbitrariamente i limiti onde scongiurare gli effetti di un annullamento delle disposizioni ai sensi dell'art. 412 c.c.

Tuttavia, ipotizzare che la Banca debba verificare se l'amministratore di sostegno abbia o meno, in un determinato periodo, superato i limiti quantitativi di cui all'art. 405 c.c. costituisce la pretesa di una prestazione non possibile da realizzare per l'istituto giacché, lo si ribadisce, questi non ha modo di conoscere il numero di rapporti di credito in capo al beneficiario, né le operazioni disposte dall'AdS nel medesimo periodo di analisi a valere su altri conti correnti o libretti.

A ben vedere gli istituti si dovrebbero preoccupare non già del limite quantitativo di denaro gestito dall'amministratore di sostegno, bensì sarebbe auspicabile maggior riguardo ai limiti qualitativi dei poteri conferiti: ciò in considerazione del fatto che le disposizioni ordinate dal solo amministratore di sostegno munito dei soli poteri di assistenza necessaria, sono tanto inefficaci (e non solo annullabili) quanto gli atti posti in essere dal *falsus procurator*: esse sono prive di efficacia interinale sia tra rappresentato e terzo, sia tra rappresentante e terzo (Cass. Civ., 1929/93; Cass. Civ., 2802/95; Cass. Civ., Sez. II, 21441/10).

Ciò vale con riguardo in particolare al contenuto del primo documento istitutivo del diritto a rappresentare o assistere il beneficiario (il cd. decreto di nomina) dovendo viceversa rimanere efficaci gli atti eccedenti i limiti indicati nell'eventuale decreto di modifica dei poteri non tempestivamente comunicato all'istituto di credito (art. 1396 c.c.).

**L'arbitrarietà di questa prassi diffusasi in qualche istituto di credito deve cessare per effetto di decreti non già autorizzativi (di poteri già presenti nei decreti originari) ma per mano di provvedimenti ricognitivi dell'esistenza di dette facoltà in capo agli amministratori di sostegno nominati.**

Viceversa sarebbe lecito ed opportuno radicare i conti presso istituti che fanno dell'operatività on line l'unico strumento dispositivo.

Tutto ciò premesso l'avv. Matteo Morgia, nella sopra spiegata veste,

**FA ISTANZA**

affinchè l'Ill.mo Giudice Tutelare, voglia:

- a) **precisare** che l'amministratore di sostegno è da ritenersi già autorizzato ad operare sul conto corrente del beneficiario con i sistemi dispositivi on -line;
- b) **precisare** che l'amministratore di sostegno è già autorizzato a richiedere all'Istituto di Credito l'applicazione di qualsivoglia limite dispositivo contrattualmente prevedibile, fatti salvi gli eventuali limiti per il beneficiario;
- c) **precisare** che i limiti di cui all'art. 405, comma V n. 5 a valere per il solo amministratore di sostegno e previsti nel decreto di nomina e ss.mm. sono oggetto di verifica periodica (anche a richiesta) del Giudice Tutelare in sede di relazione e rendiconto.

Con perfetta osservanza.

Trieste, 3 febbraio 2014

avv. Matteo Morgia